

STATUTO

UN MONDO DI COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA FILIPPO
BRUNELLESCHI 195

Numero REA: AQ - 209993

Codice fiscale: 02165470663

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al n. 2366 di Raccolta	
	STATUTO	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Avezzano (AQ) la So-	
	cietà cooperativa denominata	
	"Un Mondo di Colori Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI	
	del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le nor-	
	me sulle società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di lucro e di speculazione priva-	
	ta ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini, soci e non soci, mediante l'utilizzo razio-	
	nale delle risorse umane e materiali a disposizione, attra-	
	verso la gestione di servizi sociali orientati, in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni	
	dell'infanzia e può inoltre offrire ai propri soci conti-	
	1	

	nuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni econo-	
	miche, sociali, e professionali.	
	Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutua-	
	lità, e si propone la gestione in forma di impresa dei	
	servizi sociali ed educativi di cui al successivo articolo	
	4.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici, l'Organo amministrativo deve rispettare il prin-	
	cipio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i crite-	
	ri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mu-	
	tualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo,	
	devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze	
	previste per le assemblee straordinarie.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha	
	come oggetto l'offerta, tramite i propri soci, di servizi	
	socio-sanitari ed educativi, di cui alla lettera a) del-	
	l'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cit-	
	tadini come interesse generale della comunità.	
	In particolare la cooperativa potrà svolgere le seguenti	

	attività:	
	- formazione e istruzione, e precisamente erogazione di ser-	
	vizi socio-sanitari e servizi di educazione, istruzione e	
	formazione, di bambini in età scolare e prescolare definiti	
	dal Ministero dell'istruzione e del Merito nel sistema inte-	
	grato zero-sei anni e nella scuola primaria del primo ciclo	
	di istruzione;	
	- gestione di servizi socio educativi per minori;	
	- offerta di servizi di sostegno sociale, di vario gene-	
	re, alle famiglie degli utenti in carico alla Cooperativa;	
	- assistenza ed educazione ai bambini in stato di disa-	
	gio sia fisico che psichico;	
	- gestione di centri diurni ed altre strutture con caratte-	
	re animativo ed educativo (a titolo esemplificativo: cen-	
	tri estivi);	
	- gestione di centri cd. "doposcuola";	
	- gestione di centri di riabilitazione sociale, finalizza-	
	ti al miglioramento della qualità della vita rivolti ai	
	minori ed alle loro famiglie;	
	- erogazione di servizi di formazione rivolti alle fami-	
	glie dei minori in materia di educazione;	
	- erogazione di servizi di assistenza domiciliare rivolta ai	
	minori ed alle loro famiglie;	
	- gestione di centri di riabilitazione sociale, finalizza-	
	ti al miglioramento della qualità della vita rivolti ai	
	3	

	minori ed alle loro famiglie;	
	- organizzazione di attività di vario genere per il tempo	
	libero, la cultura, lo sport, rivolte ai minori ed alle lo-	
	ro famiglie;	
	- gestione di comunità educative e familiari;	
	- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per	
	i dipendenti e soci della cooperativa;	
	- sensibilizzazione e animazione delle comunità locali entro	
	cui opera, al fine di renderli più consapevoli delle temati-	
	che della assistenza, formazione ed educazione dei minori;	
	- cooperazione internazionale nelle materie della educazione	
	e della formazione dei minori (a titolo esemplificativo, me-	
	diante l'adesione al progetto "Erasmus" e lo svolgimento di	
	attività ed esso connesse; organizzazione di scambi interna-	
	zionali con altre realtà simili, che coinvolgano i minori e	
	le loro famiglie, al fine di sensibilizzarli sulle tematiche	
	dell'accoglienza e dell'incontro);	
	- gestione di servizi di inclusione e integrazione sociale	
	rivolti alle categorie svantaggiate;	
	- gestione di laboratori di progettazione sociale.	
	La società potrà esercitare tutte le dette attività sia per	
	conto proprio che per conto dello Stato e di Enti Pubblici,	
	e potrà partecipare a gare d'appalto e trattative pubbliche	
	e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti Pub-	
	blici ogni genere di rapporto inerente allo svolgimento dei	

	detti appalti.	
	La società potrà infine compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari	
	che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la	
	possibilità di ricorrere in generale a qualsiasi forma di fi-	
	nanziamento.	
	E' comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubbli-	
	co, l'esercizio delle attività previste dal D.Lgs. 1 settem-	
	bre 1993, n. 385, e qualsiasi attività ed operazione riserva-	
	ta alle società fiduciarie, bancarie e di intermediazione mo-	
	biliare e/o finanziaria.	
	La Società potrà consociarsi ad altre cooperative per rende-	
	re più efficace la propria azione e potrà aderire a Federa-	
	zioni di cooperative ed associazioni di rappresentanza e tu-	
	tela del movimento cooperativo.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti fissa-	
	ti dalla legge la società potrà avvalersi dell'opera di pro-	
	fessionisti e tecnici esterni i quali agiranno sotto la pro-	
	pria personale responsabilità.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	5	

	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coopera-	
	tori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunera-	
	to. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestio-	
	ne in forma associata e con la prestazione della propria at-	
	tività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento del-	
	le prestazioni lavorative dei soci potranno essere discipli-	
	nate da un apposito regolamento approvato ai sensi della leg-	
	ge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere	
	soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità	
	di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale;	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo	
	6	

	di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo	
	dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici ob-	
	blighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche	
	indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei so-	
	ci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancor-	
	ché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed e-	
	conomici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di inserimen-	
	to del socio speciale;	
	7	

	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della coopera-	
	tiva;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	50 per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel ri-	
	spetto del limite minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavora-	
	tori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere	
	ero- gato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di in-	
	serimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli al-	
	tri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal re-	
	golamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispet-	
	tato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	8	

	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di	
	amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le moda-	
	lità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà conte-	
	nere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c) il numero di quote di partecipazione sociale che intende	
	sottoscrivere.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	9	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coope-	
	rativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-	
	menti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare a-	
	gli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferen-	
	tisi alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	10	

	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Orga-	
	no amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, se prevista a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	Amministrativo;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	

	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto	
	verso la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o pre-	
	sentarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata deci-	
	sione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di la-	
	voro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far da-	
	ta dalla comunicazione di recesso.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla società;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti	
	12	

	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del	
	rapporto;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-	
	to della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contra-	
	ria agli interessi sociali.	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere de-	
	liberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto	
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-	
	ficato motivo soggettivo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	13	

	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	14	

	bile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rap-	
	presentati da quote ciascuna di valore non inferiore né supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	15	

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 18;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Art. 17 Ristorno	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leg-	
	gi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci la-	
	voratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristor-	
	no, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi	
	complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il	
	ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente	
	alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei so-	
	ci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulterio-	
	re rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità	
	con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	

	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ven-	
	ga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della leg- ge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l' Organo Amministrativo;	
	17	

	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea	
	dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o via pec o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun	
	socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	18	

	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tut-	
	ti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si opponga al-	
	la trattazione dell'argomento.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al vo-	
	to e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei	
	presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti pre-	
	senti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art.	
	20 del presente statuto, l'assemblea è validamente costitui-	
	ta in prima convocazione quando sia presente i 2/3 (due ter-	
	zi) dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda	
	convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liqui-	
	datori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa	
	dei voti presenti.	
	Art. 23 (Elezioni cariche sociali)	
	19	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 26 (Amministrazione)	

	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,	
	ne, che sarà composto da tre, cinque o sette membri, tra i	
	quali dovrà essere nominato un Presidente ed un Vice Presi-	
	dente.	
	La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal	
	Consiglio di amministrazione nella prima riunione, salvo la	
	prima nomina effettuata in sede di costituzione.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, nei limiti previsti dalla legge.	
	L'Organo amministrativo dura in carica a tempo indetermina-	
	to, fino a revoca o dimissioni.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 27 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammi-	
	21	

	nistratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di or-	
	dinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dal-	
	la delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le	
	limita- zioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamen-	
	to della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensio-	
	ni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interes-	
	se che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determina-	
	ta operazione della società, precisandone la natura, i termi-	
	ni, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore	
	delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

	Art. 29 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'ur-	
	genza (dall' Organo di controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazio-	
	ne) al fine di procedere alle nuove nomine.	
	Art. 30 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali com-	
	pensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato e-	
	secutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il pare-	
	re del Collegio sindacale, se nominato, determinare il com-	
	penso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati com-	
	piti specifici.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentan-	
	za della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita de-	
	23	

	libera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 32 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	24	

	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, e-	
	ventualmente rivalutate a norma del precedente art. 18,	
	lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 35 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potran-	
	no essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi seguenti previsti dall'art. 2514 C.C. sono indero-	
	gabili e devono essere di fatto osservati:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	25	

	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Art. 37 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato: Alessia Zazzara	
	Natalina Orlandi	
	Monica Di Stefano	
	Angela Capocchetti (sigillo)	